

DECRETO LEGISLATIVO
RECANTE REVISIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PUBBLICITA' E TRASPARENZA CORRETTIVO
DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO
2013, N. 33, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124, IN
MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, della Costituzione;

Visto l'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante: «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Visto il Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2016;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del

Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del



Su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Emana

il seguente decreto legislativo

CAPO I

(MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33)

Art.1

(Modifiche al titolo del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. Il titolo del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 è sostituito dal seguente: "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Art.2

(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 33 del 2013, le parole "delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di", sono sostituite dalle seguenti: "dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti fondamentali e".

Art.3

(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 è sostituito dal seguente: "1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione."
2. Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente: "Art. 2-bis (*Ambito soggettivo di applicazione*) -1. Ai fini del presente decreto, per 'pubbliche amministrazioni' si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.
2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile:
a) agli enti pubblici economici, alle autorità portuali e agli ordini professionali;
b) alle società in controllo pubblico di cui all'articolo 2 del decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Sono escluse le società che emettono azioni quotate in mercati regolamentati, le società che prima del 31 dicembre 2015



hanno emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e le società partecipate dalle une o dalle altre;

c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario da pubbliche amministrazioni o in cui la totalità o la maggioranza dei titolari dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica di cui all'articolo 2 del decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici o nei quali sono riconosciuti alle pubbliche amministrazioni poteri di nomina di componenti degli organi di governo.”.

Art.4

(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole “i dati oggetto” sono inserite le seguenti: “di accesso civico e”;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: “1-bis. L'Autorità nazionale anticorruzione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui siano coinvolti dati personali, con propria delibera adottata, previa consultazione pubblica, in conformità con i principi di proporzionalità e di semplificazione, può identificare i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della disciplina vigente per i quali la pubblicazione in forma integrale è sostituita con quella di informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione. In questi casi, l'accesso ai dati e ai documenti nella loro integrità è disciplinato dall'articolo 5.

1-ter. L'Autorità nazionale anticorruzione può, con il Piano nazionale anticorruzione, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di **attuazione**, in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte, prevedendo in particolare modalità semplificate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per gli organi e collegi professionali.”.

Art.5

(Dati pubblici aperti)

1. Dopo l'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) è inserito il seguente Capo: “CAPO I-BIS-DATI PUBBLICI APERTI”;



b) è inserito il seguente articolo: “*Art. 4-bis (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)* – 1. L'Agenzia per l'Italia digitale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di promuovere l'accesso e migliorare la comprensione dei dati relativi all'utilizzo delle risorse pubbliche, gestisce il sito internet denominato “Soldi pubblici” che consente l'accesso ai dati dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta e alle amministrazioni che l'hanno effettuata, nonché all'ambito temporale di riferimento.

2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione “Amministrazione trasparente”, i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.

3. Per le spese in materia di personale si applica quanto previsto dagli articoli da 15 a 20.

4. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.”.

Art.6

(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. L'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013 è sostituito dal seguente: “*Art. 5 (Accesso civico a dati e documenti)* - 1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti.

3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica chiaramente i dati, le informazioni o i documenti richiesti, non richiede motivazione ed è trasmessa all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti. In alternativa, la richiesta può essere trasmessa all'Ufficio relazioni con il pubblico o ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale. Ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, l'istanza può essere altresì presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è subordinato soltanto al rimborso del costo sostenuto dall'amministrazione.

4. L'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, della legge, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di



comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.

5. L'amministrazione competente provvede tempestivamente, e comunque non oltre trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito il dato, l'informazione o il documento richiesto e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicando il relativo collegamento ipertestuale. Decorso inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull'esito delle istanze.

6. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 5, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale competente ai sensi del Codice del processo amministrativo.

7. Le controversie relative all'accesso di cui al presente articolo sono disciplinate dal Codice del processo amministrativo.

8. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha l'obbligo di effettuare la segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.

9. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonché il maggior livello di tutela degli interessati previsto dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241."

2. Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti: "Art. 5-bis (*Limiti all'accesso civico*) -1. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

- a) la sicurezza pubblica;
- b) la sicurezza nazionale;
- c) la difesa e le questioni militari;
- d) le relazioni internazionali;
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

3. Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

4. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.

5. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato. L'accesso civico non può essere negato ove, per la tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

Art. 5-ter (Accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche) –
1. Gli enti e uffici del Sistema statistico nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di seguito Sistan, possono consentire l'accesso per fini scientifici ai dati elementari, privi di ogni riferimento che permetta l'identificazione diretta delle unità statistiche, raccolti nell'ambito di trattamenti statistici di cui i medesimi soggetti siano titolari, a condizione che:

a) l'accesso sia richiesto da ricercatori appartenenti a università, enti di ricerca e istituzioni pubbliche o private o loro strutture di ricerca, inseriti nell'elenco redatto dall'autorità statistica dell'Unione europea (Eurostat) o che risultino in possesso dei requisiti stabiliti ai sensi del comma 3, lettera a), a seguito di valutazione effettuata dal medesimo soggetto del Sistan che concede l'accesso approvata dal Comitato di cui al medesimo comma 3;

b) sia sottoscritto, da parte di un soggetto abilitato a rappresentare l'ente richiedente, un impegno di riservatezza specificante le condizioni di utilizzo dei dati, gli obblighi dei ricercatori, i provvedimenti previsti in caso di violazione degli impegni assunti, nonché le misure adottate per tutelare la riservatezza dei dati;

c) sia presentata una proposta di ricerca e la stessa sia ritenuta adeguata, sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera b), dal medesimo soggetto del Sistan che concede l'accesso. Il progetto deve specificare lo scopo della ricerca, il motivo per il quale tale scopo non può essere conseguito senza l'utilizzo di dati elementari, i ricercatori che hanno accesso ai dati, i dati richiesti, i metodi di ricerca e i risultati che si intendono diffondere. Alla proposta di ricerca sono allegate dichiarazioni di riservatezza sottoscritte singolarmente dai ricercatori che avranno accesso ai dati. E' fatto divieto di effettuare trattamenti diversi da quelli previsti nel progetto di ricerca, conservare i dati elementari oltre i termini di durata del progetto, comunicare i dati a terzi e diffonderli, pena l'applicazione della sanzione di cui all'art. 162, comma 2 bis del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. I dati elementari di cui al comma 1, tenuto conto dei tipi di dati nonché dei rischi e delle conseguenze di una loro illecita divulgazione, sono messi a disposizione dei ricercatori sotto forma di file a cui sono stati applicati metodi di controllo al fine di non permettere l'identificazione dell'unità statistica. In caso di motivata richiesta, da cui emerga la necessità ai fini della ricerca e l'impossibilità di soluzioni alternative, sono messi a disposizione file a cui non sono stati applicati tali metodi, purché l'utilizzo di questi ultimi avvenga all'interno di laboratori costituiti dal titolare dei trattamenti statistici cui afferiscono i dati, accessibili anche da remoto tramite laboratori organizzati e gestiti da soggetto ritenuto idoneo e a condizione che il rilascio dei risultati delle elaborazioni sia autorizzato dal responsabile del laboratorio stesso, che i risultati della ricerca non permettano il collegamento con le unità statistiche, nel rispetto delle norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali, o nell'ambito di progetti congiunti finalizzati anche al perseguimento di compiti istituzionali del titolare del trattamento statistico cui afferiscono i dati, sulla base di appositi protocolli di ricerca sottoscritti dai ricercatori che partecipano al progetto, nei quali siano richiamate le norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali.

3. Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat), con atto da emanarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, avvalendosi del supporto dell'Istat, adotta le linee guida per l'attuazione della disciplina di cui al presente articolo. In particolare, il Comstat stabilisce:

a) i criteri per il riconoscimento degli enti di cui al comma 1, lettera a), avuto riguardo agli scopi istituzionali perseguiti, all'attività svolta e all'organizzazione interna in relazione all'attività di ricerca, nonché alle misure adottate per garantire la sicurezza dei dati;



- b) i criteri di ammissibilità dei progetti di ricerca avuto riguardo allo scopo della ricerca, alla necessità di disporre dei dati richiesti, ai risultati e benefici attesi ai metodi impiegati per la loro analisi e diffusione;
 - c) le modalità di organizzazione e funzionamento dei laboratori fisici e virtuali di cui al comma 2;
 - d) i criteri per l'accreditamento dei gestori dei laboratori virtuali, avuto riguardo agli scopi istituzionali, all'adeguatezza della struttura organizzativa e alle misure adottate per la gestione e la sicurezza dei dati ;
 - e) le conseguenze di eventuali violazioni degli impegni assunti dall'ente di ricerca e dai singoli ricercatori.
4. Nei siti istituzionali del Sistan e di ciascun soggetto del Sistan sono pubblicati gli elenchi degli enti di ricerca riconosciuti e dei file di dati elementari resi disponibili.
5. Il presente articolo si applica anche ai dati relativi a persone giuridiche, enti od associazioni.”.

3. Dopo l'articolo 5-ter, come inserito dal comma 2, è inserito il seguente Capo: "CAPO I-TER - PUBBLICAZIONE DEI DATI, DELLE INFORMAZIONI E DEI DOCUMENTI".

Art.7

(Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente: “Art. 7-bis (*Limiti alla pubblicazione*)-1. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.
2. La pubblicazione nei siti istituzionali, in attuazione del presente decreto, di dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonché a dirigenti titolari degli organi amministrativi è finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, nel rispetto dei limiti indicati dall'articolo 5-bis, procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti.
4. Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.
5. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 196 del 2003.

6. Restano fermi i limiti alla diffusione e all'accesso delle informazioni di cui all'articolo 24, commi 1 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, di tutti i dati di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia statistica, nonché quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

7. Al fine di assicurare la trasparenza degli atti amministrativi non soggetti agli obblighi di pubblicità previsti dal presente decreto, la Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, continua ad operare anche oltre la scadenza del mandato prevista dalla disciplina vigente, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

8. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i servizi di aggregazione, estrazione e trasmissione massiva degli atti memorizzati in banche dati rese disponibili sul web.”.

Art.8

(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.”.
- b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3-bis. L'Autorità nazionale anticorruzione, sulla base di una valutazione del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso, determina i casi in cui la durata della pubblicazione del dato e del documento può essere inferiore a 5 anni.”.

Art.9

(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Al fine di evitare eventuali duplicazioni, la suddetta pubblicazione può essere sostituita da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti, assicurando la qualità delle informazioni di cui all'articolo 6.”;
- b) il comma 2 è abrogato.

2. Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente: “Art. 9-bis (*Pubblicazione delle banche dati*) -1. Le pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all'Allegato B pubblicano i dati, contenuti nelle medesime banche dati, corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al presente decreto, indicati nel medesimo, con i requisiti di cui all'articolo 6, ove compatibili con le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati.

2. Nei casi di cui al comma 1, nei limiti dei dati effettivamente contenuti nelle banche dati di cui al medesimo comma, i soggetti di cui all'articolo 2-bis adempiono agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente decreto, indicati nell'Allegato B, mediante la comunicazione del dato, dell'informazione o del documento da loro detenuto

all'amministrazione titolare della corrispondente banca dati e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", del collegamento ipertestuale, rispettivamente, alla banca dati contenente i relativi dati, informazioni o documenti.

3. Nel caso in cui sia stata omessa la pubblicazione, nelle banche dati, dei dati oggetto di comunicazione ai sensi del comma 2 ed effettivamente comunicati, la richiesta di accesso civico di cui all'articolo 5 è presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'amministrazione titolare della banca dati.

4. Qualora l'omessa pubblicazione dei dati da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 sia imputabile ai soggetti di cui al comma 2, la richiesta di accesso civico di cui all'articolo 5 è presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'amministrazione tenuta alla comunicazione."

Art.10

(Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: *"Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione"*;
 - b) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Ogni amministrazione indica, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5 della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto.";
 - c) il comma 2 è abrogato;
 - d) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.";
 - e) al comma 8, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) il Piano triennale per la prevenzione della corruzione;" e la lettera d) è soppressa.

Art.11

(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1:
 - 1) dopo le parole "e ogni atto" sono inserite le seguenti: " , previsto dalla legge o comunque adottato,";
 - 2) dopo le parole "i codici di condotta" sono inserite le seguenti: "le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1,

- comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione”;
- b) il comma 1-bis è abrogato.

Art.12

(Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. All'articolo 13, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 33 del 2013 le parole: “e le risorse a disposizione” sono soppresse.

Art.13

(Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. All'articolo 14 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la rubrica dell'articolo 14 è sostituita dalla seguente: “*Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici e di incarichi dirigenziali*”;
 - b) al comma 1, le parole “di carattere elettivo o comunque esercizio di poteri di indirizzo politico” sono sostituite dalle seguenti: “anche se non di carattere elettivo” e le parole “le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti,” sono sostituite dalle seguenti: “lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano”;
 - c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: “1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 anche per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.
1-ter. Ciascun dirigente comunica, all'amministrazione presso la quale presta servizio, gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazione, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente.
1-quater. Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono indicati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi.”.
 - d) il comma 2 è sostituito dal seguente: “Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui ai commi 1 e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono

pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.”.

Art.14

(Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: *“Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di cariche di governo e di incarichi di collaborazione o consulenza”*;
- b) al comma 1, all'alinea, le parole “Fermi restando gli obblighi” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi”, dopo le parole “relative ai titolari di” sono inserite le seguenti: “cariche di governo e di”, le parole “e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti” sono soppresse e dopo le parole “nonché di” sono inserite le seguenti: “incarichi di”;
- c) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono formalmente conferite funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative è pubblicato il solo curriculum vitae.”;
- d) al comma 2, le parole “dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione,” sono soppresse;
- e) il comma 5 è abrogato;
- f) dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti: “15-bis (Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate) – 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le società a controllo pubblico, nonché le società in regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, pubblicano, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni:
 - a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata;
 - b) il curriculum vitae;
 - c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali;
 - d) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.

2. La pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1, relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta.



Art. 15-ter (*Obblighi di pubblicazione concernenti gli amministratori e gli esperti nominati da organi giurisdizionali o amministrativi*) -1. L'albo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14 è tenuto con modalità informatiche ed è inserito in un'area pubblica dedicata del sito istituzionale del Ministero della giustizia. Nell'albo sono indicati, per ciascun iscritto, gli incarichi ricevuti, con precisazione dell'autorità che lo ha conferito e della relativa data di attribuzione e di cessazione, nonché gli acconti e il compenso finale liquidati. I dati di cui al periodo precedente sono inseriti nell'albo, a cura della cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia del provvedimento. Il regolamento di cui all'articolo 10 del suddetto decreto legislativo n. 14 del 2010 stabilisce gli ulteriori dati che devono essere contenuti nell'albo.

2. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, pubblica sul proprio sito istituzionale gli incarichi conferiti ai tecnici e agli altri soggetti qualificati di cui all'articolo 38, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 159 del 2011, nonché i compensi a ciascuno di essi liquidati.

3. Nel registro di cui all'articolo 28, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, vengono altresì annotati i provvedimenti di liquidazione degli acconti e del compenso finale in favore di ciascuno dei soggetti di cui al medesimo articolo 28, comma 4, del regio decreto n. 267 del 1942, quelli di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato e quelli che attestano l'esecuzione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse.

4. Le prefetture pubblicano i provvedimenti di nomina e di quantificazione dei compensi degli amministratori e degli esperti nominati ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.”.

Art.15

(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. All'articolo 16 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole “Le pubbliche amministrazioni” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni”;
 - b) al comma 2, le parole “Le pubbliche amministrazioni” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni”.

Art.16

(Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. All'articolo 17 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole “Le pubbliche amministrazioni” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni” e le parole “con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le



- diverse qualifiche e aree professionali,” e “La pubblicazione comprende l’elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.” sono soppresse;
- b) al comma 2, le parole “Le pubbliche amministrazioni” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni” e le parole “articolato per aree professionali,” sono soppresse.

Art.17

(Modifiche all’articolo 18 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. Al comma 1, le parole “Le pubbliche amministrazioni” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni”.

Art.18

(Modifiche all’articolo 19 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. All’articolo 19 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, dopo le parole “presso l’amministrazione” sono inserite le seguenti: “, nonché i criteri di valutazione della Commissione e delle tracce delle prove scritte”;
- b) al comma 2, le parole “, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell’ultimo triennio, accompagnato dall’indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate” sono soppresse.

Art.19

(Modifiche all’articolo 20 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. All’articolo 20 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l’assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.”;
- b) il comma 3 è abrogato.

Art.20

(Modifiche all’articolo 21 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. All’articolo 21 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:



- a) al comma 1, le parole "Le pubbliche amministrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni".
- b) al comma 2, le parole "Fermo restando" sono sostituite dalle seguenti: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis".

Art.21

(Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. All'articolo 22 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole "Ciascuna amministrazione" sono sostituite dalle seguenti: "Fermo quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione" e dopo la lettera d) è inserita la seguente: "d-bis) i provvedimenti di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, comma 6, 10, 18 e 20 del decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.";
 - b) al comma 2, le parole "Per ciascuno degli enti" sono sostituite dalle seguenti: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti";
 - c) al comma 3, le parole ", in applicazione degli articoli 14 e 15." sono sostituite dalle seguenti: "dirigenziale.";
 - d) al comma 4, dopo le parole "dell'amministrazione interessata" sono inserite le seguenti: "ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e società indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) a c)";
 - e) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate.".

Art.22

(Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. All'articolo 23 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1,
 - 1) la lettera a) è soppressa;
 - 2) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis";
 - 3) la lettera c) è soppressa;
 - 4) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241";
 - b) il comma 2 è abrogato.



Art.23

(Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. Al comma 3 dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 33 del 2013 le parole “; la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico” sono soppresse.

Art.24

(Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. Al comma 1 dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 33 del 2013, le parole “Le regioni, le province” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le regioni, le province”;

Art.25

(Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. Al comma 1 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 33 del 2013, le parole “Le pubbliche amministrazioni” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni”;

Art.26

(Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. Al comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 33 del 2013, le parole “Le pubbliche amministrazioni” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni” e dopo le parole “immobili posseduti” sono inserite le seguenti: “o detenuti”.

Art.27

(Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. Il comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 33 del 2013 è sostituito dal seguente:
“1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.”.



Art.28

(Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. All'articolo 32 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, dopo le parole "Le pubbliche amministrazioni" sono inserite le seguenti: "e i gestori di pubblici servizi";
 - b) al comma 2:
 - 1) dopo le parole "Le pubbliche amministrazioni" sono inserite le seguenti: "e i gestori di pubblici servizi,";
 - 2) alla lettera a), le parole " , evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato" sono soppresse;
 - 3) la lettera b) è abrogata.

Art.29

(Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. Al comma 1 dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, le parole "Le pubbliche amministrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni".

Art.30

(Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. All'articolo 35 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) Al comma 1, lettera c) le parole "il nome del responsabile" sono sostituite dalle seguenti: "l'ufficio";
 - b) la lettera n) del comma 1 è soppressa;
 - c) le lettere b) e c) del comma 3 sono soppresse.

Art.31

(Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. L'articolo 37 del decreto legislativo n. 33 del 2013 è sostituito dal seguente: "Art. 37 *(Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)* - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
 - a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
 - b) i provvedimenti di adozione delle varianti;
 - c) le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223;



- d) i dati relativi alla formazione e composizione delle commissioni di aggiudicazione, con l'indicazione dei nominativi e dei curricula dei componenti;
 - e) le delibere a contrarre;
 - f) l'elenco, da aggiornare ogni anno, delle transazioni e degli accordi bonari stipulati, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e dell'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti.
2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.

Art.32

(Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. All'articolo 38 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole "Le pubbliche amministrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni " e le parole da: "tempestivamente" a "ex ante;" sono soppresse;
 - b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2.Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione, che ne curano altresì la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione.
 - c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Per i Ministeri, gli atti di programmazione di cui al comma 2 sono quelli indicati dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228."

Art.33

(Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. All'articolo 41 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1 pubblicano altresì, nei loro siti istituzionali, i dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio, e ne permettono la consultazione, in forma sintetica e aggregata, in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari."
 - b) al comma 3, le parole " , fatta eccezione per i responsabili di strutture semplici," sono soppresse;



- c) al comma 6, dopo le parole “«Liste di attesa»,” sono inserite le seguenti: “i criteri di formazione delle liste di attesa,”.

Art.34

(Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. All'articolo 43 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole “Programma triennale per la trasparenza e l'integrità” sono sostituite dalle seguenti: “Piano triennale per la prevenzione della corruzione”;
 - b) il comma 2 è abrogato;
 - c) il comma 4 dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 33 del 2013 è sostituito dal seguente: “4. I dirigenti responsabili dell'amministrazione e il responsabile della trasparenza controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto.”.

Art.35

(Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. Al comma 1 dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 33 del 2013 le parole “Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 10” sono sostituite dalle seguenti: “Piano triennale per la prevenzione della corruzione”.

Art.36

(Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. All'articolo 45 del decreto legislativo n. 33 del 2013, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) le parole “la CIVIT, anche in qualità di Autorità nazionale anticorruzione,” e le parole “la CIVIT”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “L'autorità nazionale anticorruzione”;
 - b) al comma 1, le parole “l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.” sono sostituite dalle seguenti: “di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del presente decreto, all'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente ovvero alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.”;
 - c) al comma 4, il primo periodo è sostituito dai seguenti periodi: “Il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. L'Autorità nazionale anticorruzione segnala l'illecito all'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'amministrazione interessata ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile della pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni.”.



Art.37

(Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. All'articolo 46 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: *“Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico”*;
 - b) al comma 1, le parole *“o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità”* sono sostituite dalla seguente: *“e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis,”*.

Art.38

(Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. All'articolo 47 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: *“Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici”*;
 - b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: *“1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonché nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2.”*;c) il comma 3 dell'articolo 47 è sostituito dal seguente: *“3.Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dall'Autorità nazionale anticorruzione. L'Autorità nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni.”*.

Art.39

(Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. All'articolo 48 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1 le parole *“Il Dipartimento della funzione pubblica”* sono sostituite dalle seguenti: *“L'Autorità nazionale anticorruzione”*;
 - b) al comma 3 le parole *“con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri”* sono sostituite dalle seguenti: *“dall'Autorità nazionale anticorruzione”*;
 - c) al comma 4 le parole *“I decreti”* sono sostituite dalle seguenti: *“Gli standard, i modelli e gli schemi”*;



- d) al comma 5 le parole "Le amministrazioni di cui all'articolo 11," sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti di cui all'articolo 2-bis,".

Art.40

(Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. All'articolo 52 del decreto legislativo n. 33 del 2013, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
4-bis) All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, le parole da "e i soggetti" fino a "attività istituzionale" sono sostituite dalle seguenti: "nonché gli ulteriori soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che realizzano opere pubbliche".

CAPO II

(MODIFICHE ALLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190)

Art.41

(Modifiche all'articolo 1 della legge n. 190 del 2012)

1. All'articolo 1 della legge n. 190 del 2012 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) La lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente: "b) adotta il Piano nazionale anticorruzione ai sensi del comma 2-bis";
 - b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Il Piano nazionale anticorruzione è adottato sentiti il Comitato interministeriale di cui al comma 4 e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Piano ha durata triennale ed è aggiornato annualmente. Esso costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a). Esso, inoltre, anche in relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione.";
 - c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera f), l'Autorità nazionale anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 e 5 e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalle disposizioni vigenti, ovvero



la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati.”;

- d) la lettera c) del comma 4 è soppressa;
- e) il comma 6, è sostituito dal seguente: “6. Le amministrazioni di piccole dimensioni possono aggregarsi per definire in comune il piano triennale per la prevenzione della corruzione, secondo le indicazioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione di cui al comma 2-bis. Ai fini della predisposizione del piano triennale per la prevenzione della corruzione, il prefetto, su richiesta, fornisce il necessario supporto tecnico e informativo agli enti locali, anche al fine di assicurare che i piani siano formulati e adottati nel rispetto delle linee guida contenute nel Piano nazionale approvato dalla Commissione.”;
- f) il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all'Autorità nazionale anticorruzione, che può chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.”;
- g) il comma 8 è sostituito dal seguente: “8. L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione. Negli enti locali il piano è approvato dalla giunta. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11.”;
- h) dopo il comma 8 è inserito il seguente: “8-bis. L'Organismo indipendente di valutazione verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e



alla trasparenza ove stabiliti. Esso verifica i contenuti della Relazione di cui al comma 14 in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. A tal fine, l'Organismo medesimo può chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti. L'Organismo medesimo riferisce all'Autorità nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza.”;

- i) alla lettera a) del comma 9, dopo le parole “di cui al comma 16,” sono inserite le seguenti: “anche ulteriori rispetto a quelle indicate nel Piano Nazionale Anticorruzione,” e dopo le parole “rischio di corruzione,” sono inserite le seguenti: “e le relative misure di contrasto,”;
- j) alla lettera d) del comma 9 le parole “monitorare il” sono sostituite dalle seguenti: “definire le modalità di monitoraggio del”;
- k) alla lettera e) del comma 9 le parole “monitorare i” sono sostituite dalle seguenti: “definire le modalità di monitoraggio dei”;
- l) il comma 14 è sostituito dal seguente: “14. In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare. Entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo trasmette all'organismo indipendente di valutazione e all'organo di indirizzo dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica nel sito web dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attività.”.

CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.42

(Disposizioni transitorie)

1. Gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 9-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013, introdotto dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto, acquistano efficacia decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'applicazione del predetto articolo, le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, verificano la completezza e la correttezza dei dati già comunicati alle pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all'Allegato B del decreto legislativo n. 33 del 2013, e, ove necessario, trasmettono alle predette amministrazioni i dati



mancanti o aggiornati. A decorrere dalla medesima data, nelle more dell'adozione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera u), della legge 7 agosto 2015, n. 124, i soggetti di cui al citato articolo 9-bis possono adempiere in forma associata agli obblighi di comunicazione e di pubblicazione con le modalità di cui al medesimo articolo 9-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013.

Art.43
(Abrogazioni)

1. Al decreto legislativo n. 33 del 2013 sono abrogati:
 - a) l'articolo 4;
 - b) l'articolo 10;
 - c) l'articolo 11;
 - d) il comma 3 dell'articolo 20;
 - e) l'articolo 24;
 - f) l'articolo 25;
 - g) l'articolo 34;
 - h) l'articolo 39, comma 1, lettera b);
 - i) l'articolo 42, comma 1, lettera d)
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 118, l'articolo 1 è abrogato.
3. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, la lettera f), del comma 611, è soppressa.
4. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 675 e 676 dell'articolo 1 sono abrogati.
5. I richiami effettuati all'articolo 11 del decreto legislativo n. 33 del 2013, ovunque ricorrano, si intendono riferiti all'articolo 2-bis del medesimo decreto, introdotto dall'articolo 3 del presente decreto.

Art.44
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

DECRETO LEGISLATIVO RECANTE REVISIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PUBBLICITA' E TRASPARENZA, CORRETTIVO DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124, IN MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Il decreto legislativo attua la delega di cui all'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Nel suo complesso, il decreto-legislativo è finalizzato a rafforzare la trasparenza amministrativa. A questo fine, da un lato, il provvedimento normativo si propone di favorire forme diffuse di controllo da parte dei cittadini, anche adeguandosi a *standards* internazionali; dall'altro, introduce misure che consentono una più efficace azione di contrasto alle condotte illecite nelle pubbliche amministrazioni.

In particolare, il provvedimento normativo apporta alcune significative modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con i seguenti obiettivi: ridefinire l'ambito di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza; prevedere misure organizzative per la pubblicazione di alcune informazioni e per la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche; razionalizzare e precisare gli obblighi di pubblicazione; individuare i soggetti competenti all'irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza.

Inoltre, è introdotta una nuova forma di accesso civico ai dati e ai documenti pubblici, equivalente a quella che nei sistemi anglosassoni è definita *Freedom of information act* (Foia). Questa nuova forma di accesso prevede che chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, può accedere a tutti i dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto di alcuni limiti tassativamente indicati dalla legge. Si tratta, dunque, di un regime di accesso più ampio di quello previsto dalla versione originaria dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013, in quanto consente di accedere non solo ai dati, alle informazioni e ai documenti per i quali esistono specifici obblighi di pubblicazione (per i quali permane, comunque, l'obbligo dell'amministrazione di pubblicare quanto richiesto, nel caso in cui non fosse già presente sul sito istituzionale), ma anche ai dati e ai documenti per i quali non esiste l'obbligo di

pubblicazione e che l'amministrazione deve quindi fornire al richiedente. Infine, questa nuova forma di accesso si distingue dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Più precisamente, dal punto di vista soggettivo, la richiesta di accesso non richiede alcuna qualificazione e motivazione, per cui il richiedente non deve dimostrare di essere titolare di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso», così come stabilito invece per l'accesso ai sensi della legge sul procedimento amministrativo. Dal punto di vista oggettivo, invece, i limiti applicabili alla nuova forma di accesso civico (di cui al nuovo articolo 5-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013) sono più ampi e dettagliati rispetto a quelli indicati dall'articolo 24 della legge n. 241 del 1990, consentendo alle amministrazioni di impedire l'accesso nei casi in cui questo possa compromettere alcuni rilevanti interessi pubblici generali.

Il decreto legislativo interviene, inoltre, anche sulla legge 6 novembre 2012, n. 190. Sotto questo profilo, le novelle sono volte a precisare i contenuti e i procedimenti di adozione del Piano nazionale anticorruzione e dei piani triennali per la prevenzione della corruzione, nonché a ridefinire i ruoli, i poteri e le responsabilità dei soggetti interni che intervengono nei relativi processi.

Il provvedimento, suddiviso in tre Capi (Capo I, dedicato alle modifiche al decreto legislativo n. 33 del 2013, il Capo II, contenente le modifiche alla legge n. 190 del 2012 e il Capo III contenente le disposizioni finali e transitorie), si compone di 42 articoli, dei quali sinteticamente se ne illustra, di seguito, il contenuto.

Le modifiche apportate dall'**articolo 1** riguardano il titolo del decreto legislativo n. 33 del 2013, nel quale si inserisce espressamente il riferimento al diritto di accesso civico, rinnovato nel suo contenuto.

L'**articolo 2**, che novella l'articolo 1 del decreto legislativo n. 33 del 2013, è volto a specificare la nozione di principio generale di trasparenza, la quale deve essere intesa come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, finalizzata non soltanto a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, ma anche a garantire una maggiore tutela dei diritti fondamentali.

L'**articolo 3** novella l'articolo 2 del decreto legislativo n. 33 del 2013, specificando e ampliando l'oggetto del provvedimento normativo. La trasparenza è assicurata mediante la libertà di accesso (c.d. accesso civico) di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni,



secondo il paradigma del Foia, e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle stesse.

In considerazione delle nuove modalità di realizzazione del principio di trasparenza, si è provveduto a riordinare il testo del decreto legislativo n. 33 del 2013, individuando i principi generali e comuni applicabili ad entrambe le modalità (accesso civico e pubblicazione) e disciplinandole singolarmente.

In tal senso, l'articolo 2-*bis* introdotto dal presente decreto riporta l'ambito di applicazione precedentemente disciplinato nell'articolo 11. In particolare, si specifica che la disciplina prevista per le "pubbliche amministrazioni" di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, si applica, in quanto compatibile, agli enti pubblici economici, alle autorità portuali e agli ordini professionali; alle società in controllo pubblico di cui all'articolo 2 del decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (escluse le società che emettono azioni quotate in mercati regolamentati, le società che prima del 31 dicembre 2015 hanno emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e le società partecipate dalle une o dalle altre); alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario da pubbliche amministrazioni o in cui la totalità o la maggioranza dei titolari dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

L'**articolo 4** modifica l'articolo 3 del decreto legislativo n. 33 del 2013. Anche in questo caso si specifica che chiunque ha diritto di conoscere non soltanto i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, ma anche quelli oggetto di accesso civico. Vengono inoltre introdotti due ulteriori commi: uno (comma 1-*bis*) volto a prevedere che, qualora siano coinvolti dati personali, l'Autorità nazionale anticorruzione, sentito il Garante per i dati personali, con propria delibera, adottata previa consultazione pubblica, possa identificare i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, per i quali la pubblicazione in forma integrale è sostituita con quella di informazioni riassuntive. Il secondo (comma 1-*ter*) introduce una sorta di "clausola di flessibilità", prevedendo in capo all'Autorità nazionale anticorruzione, in sede di Piano nazionale anticorruzione, il potere di "precisare" gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte.

Con l'**articolo 5** vengono introdotti il nuovo Capo I-*bis* del decreto legislativo n. 33 del 2013, dedicato ai dati pubblici aperti, e l'articolo 4-*bis* in materia di trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. In particolare, al fine di promuovere l'accesso e migliorare la comprensione sui dati della spesa delle pubbliche amministrazioni, viene previsto che l'Agid gestisca d'intesa con il Ministero



dell'economia e delle finanze, il sito internet denominato "Soldi pubblici" tramite il quale è possibile accedere ai dati dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e consultarli in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, alle amministrazioni che l'hanno effettuata, nonché all'ambito temporale di riferimento. Inoltre, viene previsto che le amministrazioni pubblichino sui propri siti i dati di cui sopra indicando anche i soggetti destinatari dei pagamenti.

L'**articolo 6** sostituisce interamente il previgente articolo 5, e reca disposizioni in materia di dati pubblici aperti e accesso civico. In tale nuovo istituto, anche al fine di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, si ricomprende la possibilità per chiunque di poter accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti ed escludendo la necessità che la pubblica amministrazione svolga un'ulteriore attività aggiuntiva di elaborazione del dato. Viene così ampliata la disciplina in materia di accesso che prima prevedeva l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere alla pubblicazione dei dati, mentre ora si obbliga l'amministrazione anche a fornire il dato.

Come già sopra osservato, a differenza di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, cambia la legittimazione soggettiva: per l'accesso civico non è più richiesto un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al dato o al documento al quale è chiesto l'accesso, ma viene consentito a chiunque di poter accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti.

In particolare, in relazione alle ricordate due modalità di esplicazione del principio di trasparenza, si amplia la platea dei soggetti a cui può essere avanzata la richiesta che non richiede motivazione – e, sulla quale, l'amministrazione provvede entro e non oltre trenta giorni, decorsi i quali l'istanza si intende respinta -: all'ufficio relazioni con il pubblico, o ad altro ufficio espressamente indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente", ovvero al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nel qual caso l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria.

In presenza di soggetti controinteressati, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso è tenuta a darne comunicazione agli stessi i quali, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, possono presentare opposizione. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta.

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine previsto, il richiedente può ricorrere al tribunale amministrativo regionale competente.



Infine, si limita l'ambito di applicazione della previsione che riguarda le segnalazioni che il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza deve effettuare (ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 33 del 2013), prevedendo che le stesse vengano effettuate solo nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria. Vengono, inoltre, introdotti due ulteriori articoli: l'articolo 5-*bis*, il quale individua in modo puntuale gli interessi pubblici e gli interessi privati a tutela dei quali è possibile rifiutare la richiesta di accesso civico (ad esempio, interessi pubblici inerenti, tra gli altri, la sicurezza pubblica o nazionale; interessi privati inerenti, tra gli altri, la protezione dei dati personali e la libertà e la segretezza della corrispondenza) – ferma restando, ad ogni modo, l'esclusione del diritto di accesso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990 -, e l'articolo 5-*ter*, che disciplina l'accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche, rimettendo al Comstat l'adozione di linee guida che fissano le modalità attuative della disposizione.

L'**articolo 7** introduce l'articolo 7-*bis* riproducendo il contenuto dell'articolo 4 che in relazione alla nuova impostazione va riferito esclusivamente alla trasparenza attuata mediante la pubblicazione, fissandone i relativi limiti.

L'**articolo 8** modifica l'articolo 8 del decreto legislativo n. 33 del 2013, stabilendo il diritto di accedere comunque, mediante l'istituto dell'accesso civico, ai dati, alle informazioni e ai documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria decorso il termine di cinque anni dal suddetto obbligo di pubblicazione. Inoltre, affida all'Autorità nazionale anticorruzione il potere di diminuire (rispetto alla disciplina generale, fissata in cinque anni) la durata di pubblicazione di dati e documenti, basandosi su una valutazione del rischio corruttivo, nonché sulle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso.

L'**articolo 9** modifica l'articolo 9 del decreto legislativo n. 33 del 2013, disponendo una serie di modifiche alla disciplina sull'accesso alle informazioni pubblicate sui siti. Le novelle sono, in primo luogo, rivolte a rendere agevole l'accesso ai dati e ai documenti pubblicati dalle amministrazioni. A questo fine, per evitare duplicazioni (e dunque confusione nei fruitori del servizio), si prevede che la pubblicazione degli stessi, nella sezione "Amministrazione trasparente", possa essere sostituita da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti, assicurando comunque la qualità di tali informazioni. Infine, viene abrogata la previsione del decreto legislativo n. 33 del 2013 che prevedeva il trasferimento di



documenti, dati e informazioni all'interno della sezione archivio, una volta scaduto il termine di durata dell'obbligo di pubblicazione.

Con lo stesso articolo viene, inoltre, introdotto l'articolo 9-bis, che contiene modalità semplificate per le amministrazioni che consentono alle stesse di adempiere agli obblighi di pubblicazione, evitando nel contempo che su siti diversi siano pubblicati dati tra loro discordanti.

Si prevede che le pubbliche amministrazioni titolari di banche dati, i cui contenuti abbiano per oggetto dati, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, siano obbligate a renderle pubbliche in modo tale che tutti i soggetti a cui si applica il decreto legislativo possano assolvere agli obblighi di pubblicazione attraverso l'indicazione sul sito, nella sezione "Amministrazione trasparente", del collegamento ipertestuale alle stesse banche dati. Si specifica che qualora nelle banche dati sia stata omessa la pubblicazione di dati effettivamente comunicati, la richiesta di accesso civico è presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'amministrazione titolare della banca dati.

L'**articolo 10** modifica l'articolo 10 del decreto legislativo n. 33 del 2013, introducendo una rilevante misura di semplificazione. Si prevede, infatti, la soppressione dell'obbligo per le pubbliche amministrazioni di redigere il programma triennale per la trasparenza e l'integrità e si prevede che ogni amministrazione indichi in una apposita sezione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati. Al fine di coordinare la disposizione con il piano triennale per la prevenzione della corruzione si prevede che le misure procedurali e organizzative del Piano costituiscono obiettivi per gli uffici e per i dirigenti titolari e che la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione.

L'**articolo 11** introduce un ulteriore obbligo di pubblicazione per le pubbliche amministrazioni sui siti istituzionali (obblighi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 33 del 2013), nei quali vanno inseriti anche le misure integrative di prevenzione della corruzione, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione. Prevede, inoltre, misure di semplificazione, eliminando l'obbligo di pubblicazione, a carico del responsabile della trasparenza, dello scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti.

L'**articolo 12** modifica l'articolo 13 del decreto legislativo n. 33 del 2013 eliminando l'obbligo di pubblicazione dei dati relativi alle risorse assegnate a ciascun ufficio.

Gli articoli 13 e seguenti vanno a modificare il Capo II del decreto legislativo n. 33 del 2013, il quale disciplina gli obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività della pubblica amministrazione. Più nello specifico, l'**articolo 13** modifica l'articolo 14 del decreto legislativo n.

33 del 2013, circa gli obblighi di pubblicazione dei titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale, regionale e locale, nonché di incarichi dirigenziali. Si specifica che le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare e ad aggiornare le informazioni relative ai titolari di cariche di governo, di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali anche qualora conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico, senza procedure pubbliche di selezione. Inoltre, anche ai fini della verifica del rispetto dei limiti fissati alle retribuzioni, si prevede la pubblicazione degli emolumenti complessivi erogati a ciascun dirigente a carico della finanza pubblica, previa comunicazione degli stessi all'amministrazione presso la quale presta servizio. Viene, altresì, previsto che negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti siano indicati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, indicati sia in modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale. Conseguentemente, sono stati abrogati i commi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi agli incarichi dirigenziali.

Il successivo **articolo 14** interviene, invece, sulla disciplina che attiene all'obbligo di pubblicazione di dati e informazioni che riguardano i titolari di cariche di governo, di incarichi amministrativi di vertice e di collaborazione o consulenza (articolo 15 del decreto legislativo n. 33 del 2013), che vengono estesi anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono formalmente conferite funzioni dirigenziali.

Con l'articolo 14, vengono, altresì, introdotti due articoli, l'articolo 15-*bis* e 15-*ter*. L'articolo 15-*bis* prevede obblighi di pubblicazione a carico delle società a controllo pubblico relativamente al conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrari. L'articolo 15-*ter* reca, invece, obblighi di pubblicazione concernenti gli amministratori e gli esperti nominati da organi giurisdizionali o amministrativi. In particolare, il comma 1 prevede che l'albo degli amministratori giudiziari – di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14 – sia tenuto con modalità informatiche ed inserito in un'area pubblica del sito istituzionale del Ministero della giustizia e che nell'albo siano indicati, per ciascun iscritto, gli incarichi ricevuti, l'autorità che lo ha conferito, la data di attribuzione e di cessazione, nonché gli acconti e il compenso finale liquidati; il comma 2 stabilisce che l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata - di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - pubblichi sul proprio sito istituzionale gli incarichi conferiti ai tecnici e agli altri soggetti qualificati che la coadiuvano nell'attività di amministrazione dei beni confiscati, nonché i compensi a ciascuno di essi liquidati; il

comma 3 stabilisce che nel registro nazionale dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali - di cui all'articolo 28, quarto comma, del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 -, vengano altresì annotati i provvedimenti di liquidazione degli acconti e del compenso finale in favore di ciascuno dei soggetti indicati, quelli di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato e quelli che attestano l'esecuzione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse.

Infine, il comma 4, inserito su segnalazione dell'ANAC, introduce obblighi di pubblicazione per i provvedimenti di nomina e di quantificazione dei compensi degli amministratori e degli esperti di nomina prefettizia.

L'**articolo 15**, modifica l'articolo 16 del decreto legislativo n. 33 del 2013, coordinando le previsioni sugli obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la disposizione di cui all'articolo 9-bis, che prevede che gli obblighi possano essere assolti attraverso la pubblicazione del link ai dati contenuti nelle corrispondenti banche dati.

L'**articolo 16** interviene sull'articolo 17 del decreto legislativo n. 33 del 2013 coordinando le previsioni sugli obblighi di pubblicazione concernenti i dati sul personale non a tempo indeterminato con la disposizione di cui all'articolo 9-bis, che prevede che gli obblighi possano essere assolti attraverso la pubblicazione del link ai dati contenuti nelle corrispondenti banche dati.

Con l'**articolo 17**, modificativo dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 33 del 2013 si coordinano le previsioni sugli obblighi di pubblicazione concernenti gli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici con la disposizione di cui all'articolo 9-bis, che prevede che gli obblighi possano essere assolti attraverso la pubblicazione del link ai dati contenuti nelle corrispondenti banche dati.

L'**articolo 18** modifica l'articolo 19 del decreto legislativo n. 33 del 2013 prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare, con riferimento alle procedure di concorso, anche i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte.

L'**articolo 19** semplifica l'articolo 20 del decreto legislativo n. 33 del 2013 eliminando un ulteriore obbligo di pubblicazione per le pubbliche amministrazioni con riferimento ai dati relativi all'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, specificando, invece, i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio.

L'**articolo 20** modifica l'articolo 21 del decreto legislativo n. 33 del 2013 coordinando le previsioni sugli obblighi di pubblicazione concernenti i dati sul personale non a tempo indeterminato con la disposizione di cui all'articolo 9-bis, che prevede che gli obblighi possano essere assolti attraverso la pubblicazione del link ai dati contenuti nelle corrispondenti banche dati.

L'**articolo 21** interviene sull'articolo 22 del decreto legislativo n. 33 del 2013, al fine di specificare – per quanto attiene agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato – che gli stessi, qualora non adempiano agli obblighi di pubblicazione prescritti, non possano ricevere da parte delle amministrazioni interessate somme a loro favore, salvo che si tratti di pagamenti che le amministrazioni sono tenute a erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore.

L'**articolo 22** semplifica l'articolo 23 del decreto legislativo n. 33 del 2013, eliminando l'obbligo di pubblicare i provvedimenti relativi ai concorsi e procedure selettive, fermo restando l'obbligo di pubblicare i bandi di concorso previsto dall'articolo 19. Inoltre, per i provvedimenti relativi alla scelta del contraente per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi, o ad accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche viene altresì eliminato l'obbligo di pubblicarne il contenuto, l'oggetto, la spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento.

Con l'**articolo 23** si elimina la rilevazione d'ufficio della mancata pubblicazione dei dati relativi agli atti di concessione di sovvenzioni e altri contributi prevista dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 33 del 2013.

L'**articolo 24** modifica l'articolo 28 del decreto legislativo n. 33 del 2013, coordinando le previsioni sugli obblighi di pubblicazione concernenti i rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali con la disposizione di cui all'articolo 9-bis, che prevede che gli obblighi possano essere assolti attraverso la pubblicazione del link ai dati contenuti nelle corrispondenti banche dati.

L'**articolo 25** interviene sull'articolo 29 del citato decreto legislativo, coordinando le previsioni sugli obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche con la disposizione di cui all'articolo 9-bis, che prevede che gli obblighi possano essere assolti attraverso la pubblicazione del link ai dati contenuti nelle corrispondenti banche dati.

L'**articolo 26** modifica l'articolo 30 del citato decreto coordinando le previsioni sugli obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili non solo posseduti ma anche, a qualsiasi titolo, detenuti con la disposizione di cui all'articolo 9-bis, che prevede che gli obblighi possano essere assolti attraverso la pubblicazione del link ai dati contenuti nelle corrispondenti banche dati.

L'**articolo 27** modifica l'articolo 31 del decreto legislativo n. 33 del 2013, prevedendo che le pubbliche amministrazioni pubblichino: gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti; la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio; tutti i rilievi ancorché non recepiti della

Corte dei conti riguardante l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.

L'**articolo 28** novella l'articolo 32 del decreto legislativo n. 33 del 2013, con riferimento alla pubblicazione della carta dei servizi o del documento contenente gli *standard* di qualità dei servizi pubblici. Tale obbligo di pubblicazione, già previsto per le pubbliche amministrazioni, si estende anche ai gestori dei pubblici servizi. Si segnala, in particolare, l'eliminazione, in riferimento ai costi contabilizzati, dell'indicazione a quelli effettivamente sostenuti e a quelli imputati al personale per ogni servizio erogato. Viene, inoltre, abrogata la lettera b) del comma 2, che prevedeva la pubblicazione dei tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente.

L'**articolo 29**, modifica l'articolo 33 del citato decreto legislativo circa gli obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione.

L'**articolo 30**, che modifica l'articolo 35 del decreto legislativo n. 33 del 2013, introduce misure di semplificazione, eliminando l'obbligo di pubblicare i risultati delle indagini di *custode satisfaction* condotte sulla qualità dei servizi erogati (articolo 35, comma 1, lettera n), le convenzioni quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e le modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti.

L'**articolo 31** sostituisce l'articolo 37 del decreto legislativo n. 33 del 2013, nel senso di specificare gli obblighi di pubblicazione per le amministrazioni pubbliche e per le stazioni appaltanti, per quanto attiene ai dati relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

L'**articolo 32** modifica l'articolo 38 del decreto legislativo n. 33 del 2013 coordinando le previsioni sugli obblighi di pubblicazione concernenti i processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche, con la disposizione di cui all'articolo 9-bis, che prevede che gli obblighi possano essere assolti attraverso la pubblicazione del link ai dati contenuti nelle corrispondenti banche dati.

L'**articolo 33**, include nell'obbligo previsto dall'articolo 41 anche i dati relativi ai responsabili di strutture semplici, nonché prevede la pubblicazione dei criteri di formazione delle liste di attesa.

L'**articolo 34** modifica l'articolo 43 del decreto legislativo n. 33 del 2013, coordinando la disciplina in materia di responsabilità dei dirigenti con la soppressione dell'obbligo di redigere il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

L'**articolo 35** modifica l'articolo 44 del decreto legislativo n. 33 del 2013, recando disposizioni di coordinamento normativo.



L'**articolo 36** modifica l'articolo 45 del decreto legislativo n. 33 del 2013, prevedendo in capo all'Autorità nazionale anticorruzione, in caso di mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, la possibilità di ordinare la pubblicazione, entro un termine massimo di trenta giorni, degli atti o dei provvedimenti oggetto di pubblicazione obbligatoria. Viene, inoltre, prevista la segnalazione del mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione - da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione all'ufficio di disciplina dell'amministrazione interessata - ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile della pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni

L'**articolo 37**, modificando l'articolo 46 del decreto legislativo n. 33 del 2013, introduce una specifica disciplina riguardo alla responsabilità che deriva dall'inadempimento agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e al rifiuto, al differimento e alla limitazione dell'accesso civico: si prevede che tali inadempienze costituiscano elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione, nonché elemento di valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio.

Per quanto attiene alla violazione degli obblighi di trasparenza, si prevede - attraverso la modifica del comma 3 dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 33 del 2013 (ad opera dell'**articolo 38**) - che, le sanzioni previste siano irrogate dall'Autorità nazionale anticorruzione che disciplina con proprio regolamento il procedimento per l'irrogazione delle stesse. Inoltre, si dispone l'applicazione della sanzione prevista anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonché nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei corrispondenti dati.

L'**articolo 39** modifica l'articolo 48 del decreto legislativo n. 33 del 2013, affidando all'Autorità nazionale anticorruzione la definizione di criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria.

L'**articolo 40**, integrando l'articolo 52 del decreto legislativo n. 33 del 2013, apporta una modifica all'articolo 1 del decreto legislativo n. 229 del 2011, al fine di coordinare il relativo ambito di applicazione con quello previsto dal decreto in esame.

L'**articolo 41** novella l'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Si tratta, in buona parte, di una serie di modifiche rese necessarie dalle novità introdotte dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, circa le competenze e le funzioni in materia di anticorruzione attribuite all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).



In via preliminare, si segnala che non è stato ritenuto opportuno apportare modifiche formali alla legge n. 190 del 2012, fermo restando il presupposto che alcune funzioni in materia sono state già trasferite dal Dipartimento della funzione pubblica all'ANAC dal decreto-legge n. 90 del 2014.

In particolare, si affida all'ANAC il compito (prima assegnato al Dipartimento della funzione pubblica) di adottare il Piano nazionale anticorruzione.

Anche al fine di coordinare l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale, il Piano nazionale, che ha durata triennale e che viene aggiornato annualmente, rappresenta un atto di indirizzo, per le pubbliche amministrazioni, per gli organismi di diritto pubblico e per le imprese pubbliche di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione.

Si interviene, inoltre, a meglio disciplinare le funzioni dei diversi soggetti chiamati a svolgere un ruolo di prevenzione della corruzione all'interno delle amministrazioni pubbliche: l'organo di indirizzo, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e l'organismo indipendente di valutazione.

Per quanto riguarda il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, individuato tra i dirigenti in servizio dall'organo di indirizzo (e nel segretario o nel dirigente apicale negli enti locali), si prevede che debba segnalare all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza indicando, altresì, agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Si prevede, inoltre, una misura a tutela del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo che nei casi in cui quest'ultimo subisca eventuali misure discriminatorie, per motivi collegati, anche indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni, tali situazioni vengano segnalate all'Autorità nazionale anticorruzione, che può chiedere informazioni all'organo di indirizzo politico e, nel caso, intervenire, formulando una richiesta di riesame del provvedimento di revoca dell'incarico conferito (ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39).

Si prevede, poi, che l'organo di indirizzo politico svolga due importanti funzioni. Una prima funzione attiene alla definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario e parte integrante dei documenti di programmazione strategico-gestionale. Una seconda funzione ha ad oggetto l'adozione del piano triennale per la prevenzione della corruzione, su proposta del responsabile della prevenzione della

corruzione e della trasparenza, entro il 31 gennaio di ogni anno, curandone la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione.

In ordine al procedimento di approvazione del piano, si precisa che, negli enti locali, esso è approvato dalla giunta.

Per quanto riguarda, infine, i compiti e le funzioni dell'Organismo indipendente di valutazione, si prevedono a suo carico due tipi di verifiche. La prima verifica è di coerenza dei piani triennali per la prevenzione della corruzione con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale, anche ai fini della validazione della Relazione sulla *performance*. Si prevede, altresì, che nella misurazione e valutazione della *performance* si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza ove stabiliti. La seconda verifica attiene, invece, ai contenuti della Relazione sulla performance in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza, potendo chiedere, inoltre, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e potendo effettuare audizioni di dipendenti. L'Organismo, infine, riferisce all'Autorità nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Per quanto attiene alle modalità di attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione, si prevede che nello stesso possano essere individuate anche attività ulteriori.

Nel piano, inoltre, devono essere definite le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti e, altresì, le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.

Una rilevante novità ha ad oggetto la disciplina delle responsabilità a carico del responsabile della prevenzione della corruzione in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione della corruzione previste dal Piano.

Il responsabile risponde di responsabilità dirigenziale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e di responsabilità disciplinare per omesso controllo. Sono previsti due limiti. Si stabilisce, infatti che non ricorrono i predetti casi di responsabilità allorquando lo stesso provi di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di aver vigilato sull'osservanza del piano.

È stabilito, altresì, che, entro il 15 dicembre di ogni anno, il responsabile debba trasmettere all'Organismo indipendente di valutazione e all'organo di indirizzo politico dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta che deve essere, come era già previsto, pubblicata nel sito web dell'amministrazione.

Resta ferma, comunque, la responsabilità per illecito disciplinare del dipendente nel caso in cui violi le misure di prevenzione previste dal piano. Resta fermo, altresì, il caso in cui qualora l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attività.

Infine, l'**articolo 42** contiene una disposizione transitoria, che permette l'attuazione dell'articolo 9-*bis* del decreto legislativo n. 33 del 2013, prevedendone l'entrata in vigore decorso un anno dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. A tal fine viene previsto che, entro un anno, le amministrazioni verifichino la correttezza e la completezza dei dati già comunicati alle pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati in modo tale che queste ultime possano pubblicarle in modo completo. Successivamente, le amministrazioni assolveranno agli obblighi di pubblicazione mediante la comunicazione dei dati alle banche dati e la pubblicazione del relativo link.

Con l'**articolo 43** si provvede a individuare puntualmente le disposizioni oggetto di abrogazione espressa.

L'**articolo 44** reca la clausola di invarianza finanziaria.



RELAZIONE TECNICA

**DECRETO LEGISLATIVO RECANTE REVISIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PUBBLICITA' E TRASPARENZA,
CORRETTIVO DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 14
MARZO 2013, N. 33, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124, IN
MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**

Lo schema di decreto legislativo, in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 7 della legge n. 124 del 2015, modifica e semplifica le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Le modifiche introdotte hanno l'obiettivo di superare, attraverso la precisazione dell'ambito applicativo della disciplina e la semplificazione degli oneri a carico delle pubbliche amministrazioni, alcune oggettive criticità emerse dall'applicazione della normativa.

Articolo 1 Articolo 2

Non hanno impatti sulla finanza pubblica

Articolo 3

Non ha impatti sulla finanza pubblica

Articolo 4

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto l'ANAC svolge i nuovi compiti attribuiti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 5

Non ha impatti sulla finanza pubblica in quanto l'Agid può assolvere ai compiti previsti dalla disposizione con le risorse attualmente disponibili, trattandosi, peraltro, di un sito già esistente. Le pubbliche amministrazioni, inoltre, possono far fronte a eventuali oneri correlati all'attuazione della disposizione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Articolo 6

La disposizione prevede la possibilità per chiunque di poter accedere ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti ed escludendo la necessità che la pubblica amministrazione svolga un'ulteriore attività aggiuntiva di elaborazione del dato. All'esercizio di tale diritto da parte dei consociati le amministrazioni fanno fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in considerazione del fatto che, pur essendo l'accesso civico gratuito, lo stesso è comunque subordinato al rimborso del costo sostenuto dall'amministrazione per il rilascio di dati e documenti in formato elettronico o cartaceo, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

In merito all'accesso per fini scientifici ai dati Sistan, lo stesso avviene senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente

Articolo 7

La disposizione non introduce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Quanto previsto dal comma 7 in merito alla Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241 non ha impatti finanziari in quanto la disposizione ha già esaurito i propri effetti. La suddetta Commissione è stata, infatti, ricostituita da ultimo con d.P.C.M. 29 aprile 2015.

Articolo 8

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto l'ANAC provvede a svolgere quanto previsto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 9

All'applicazione della disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 13

Non hanno impatti sulla finanza pubblica.

Articolo 14

L'articolo 14 inserisce l'articolo 15-ter, intervenendo sugli obblighi di pubblicazione concernenti gli amministratori e gli esperti nominati da organi giurisdizionali o amministrativi.

Con particolare riferimento ai commi 1 e 3, si specifica quanto segue.

La previsione di cui al comma 1, in ordine alla tenuta, con modalità informatiche dell'albo degli amministratori giudiziari di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, nonché il suo inserimento in un'area pubblica dedicata del sito istituzionale del Ministero della Giustizia, con l'indicazione, per ciascun iscritto, delle informazioni sugli incarichi ricevuti, comprensive degli acconti e del compenso finale liquidati e degli ulteriori dati ritenuti utili, potrà essere ampiamente fronteggiata con le risorse rinvenienti dal contributo annuo, determinato in misura pari ad euro 100 pro capite, dovuto dagli iscritti al predetto Albo, ai sensi dell'articolo 9 del richiamato decreto legislativo n. 14 del 2010. Attualmente risultano circa 6000 domande di iscrizione all'Albo, per un contributo complessivo di 600.000 euro, a fronte di una di una spesa di gestione annuale dell'Albo, stimata prudenzialmente in circa 300.000 euro.

In relazione, poi, alla disposizione di cui al comma 3, che richiama la previsione relativa all'istituzione e gestione di un registro nazionale da tenersi, con modalità informatiche, presso il Ministero della giustizia, di cui all'articolo 28 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e nel quale dovranno confluire i provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali, nonché i provvedimenti di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato, l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure terminate, si rappresenta che per l'istituzione del predetto registro, è stata inserita una specifica autorizzazione di spesa dal D.L. 83/2015, articolo 5, comma 2, e che alla tenuta e gestione dello stesso registro potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In particolare si segnalano le risorse disponibili sul capitolo 1501 del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, che recano uno stanziamento di euro 47.519.473 per l'anno 2016, di euro 47.178.980 per l'anno 2017 e di euro 46.432.429 per l'anno 2018.

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 19

Articolo 20

Articolo 21

Articolo 22



Articolo 23
Articolo 24
Articolo 25
Articolo 26

Non hanno impatti sulla finanza pubblica.

Articolo 27
Articolo 28
Articolo 29
Articolo 30
Articolo 31
Articolo 32
Articolo 33
Articolo 34
Articolo 35
Articolo 36

Non hanno impatti sulla finanza pubblica.

Articolo 37

La disposizione, di coordinamento normativo, non ha impatti sulla finanza pubblica

Articolo 38
Articolo 39

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto l'ANAC provvede a svolgere quanto previsto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 40
Articolo 41
Articolo 42
Articolo 43

Le disposizioni non producono effetti sulla finanza pubblica.

Articolo 44

L'articolo reca la clausola di invarianza finanziaria, per cui all'attuazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si provvede con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1, della legge 21 dicembre 2000, n. 190 ha avuto esito:

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

11 FEB. 2016

Il Ragioniere Generale dello Stato

	Nome della banca dati	Amm. che detiene la banca dati	Norma/e istitutiva/e della banca dati	Obblighi previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013
1.	Perla PA	PCM-DFP	- Artt. 36, co. 3, e 53 del d.lgs. n. 165 del 2001; - art. 1, co. 39-40, della legge n. 190 del 2012	Art. 15 (titolari di incarichi di collaborazione o consulenza); art. 17 (dati relativi al personale non a tempo indeterminato); art. 18 (dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici)
2.	SICO – Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle Amministrazioni pubbliche	MEF-RGS (IGOP)	Artt. 40-bis, co. 3, e 58-62 del d.lgs. n. 165 del 2001	Art. 16, co. 1-2 (dotazione organica e costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato); art. 17 (dati relativi al personale non a tempo indeterminato); art. 21, co. 1 (dati sulla contrattazione collettiva nazionale); art. 21, co. 2 (dati sulla contrattazione integrativa)
3.	Archivio contratti del settore pubblico	ARAN CNEL	Artt. 40-bis, co. 5, e 47, co. 8, del d.lgs. n. 165 del 2001	Art. 21, co. 1 (dati sulla contrattazione collettiva nazionale); art. 21, co. 2 (dati sulla contrattazione integrativa)
4.	SIQuEL – Sistema Informativo Questionari Enti Locali <i>(da verificare se SIQuEL contiene anche rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti vigilati/controllati/partecipati, come richiesto dall'art. 22, co. 1, lett. d), del d.lgs. n. 33 del 2013)</i>	Corte dei conti	Art. 1, co. 166-167, della legge n. 266 del 2005	Art. 22 (dati relativi ai soli Enti locali riguardanti enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico, partecipazioni in società di diritto privato)
5.	Patrimonio della PA	MEF-DT	- Art. 2, co. 222, della legge n. 191 del 2009; - art. 17, co. 3-4, del decreto-	Art. 22, commi 1 e 2 (dati relativi a società, enti pubblici e enti di diritto privato partecipati dalle amministrazioni pubbliche o in cui le Amministrazioni nominano propri

ALLEGATO B (articolo 9-bis)

			legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014	rappresentanti negli organi di governo); art. 30 (dati relativi a beni immobili posseduti o detenuti delle amministrazioni pubbliche)
6.	Rendiconti dei gruppi consiliari regionali <i>(non è una vera e propria banca dati. Le sezioni regionali di controllo della Corte ricevono dai Presidenti di Regione i rendiconti dei gruppi consiliari per vagliarne la regolarità. La conseguente delibera è trasmessa al Presidente della Regione per il successivo inoltro al Presidente del consiglio regionale, che ne cura la pubblicazione)</i>	Corte dei conti	- Art. 1, co. 10, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012; - d.P.C.M. 21 dicembre 2012	Art. 28, co. 1 (pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali)
7.	BDAP – Banca Dati Amministrazioni Pubbliche	MEF-RGS	- Art. 13 della legge n. 196 del 2009; - decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 23411 del 2010; - d.lgs. n. 229 del 2011; - d.lgs. n. 228 del 2011;	Art.29, co. 1 (bilanci preventivi e consuntivi delle amministrazioni pubbliche) Art. 37, comma 1, lett. a), b), c) (informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori) Art. 38, Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche
8.	REMS (Real Estate Management)	Demanio		Art. 30 (beni immobili e gestione del patrimonio)

ALLEGATO B (articolo 9-bis)

	System) – Sistema di Gestione degli Immobili di Proprietà Statale			
9.	BDNCP – Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici	ANAC	- Art. 62-bis del d.lgs. n. 82 del 2005; - art. 6-bis del d.lgs. n. 163 del 2006	Art. 37, co. 1 (informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture)
10.	Servizio Contratti Pubblici	MIT	Artt. 66, co. 7, 122, co. 5 e 128, co. 11, del d.lgs. n. 163 del 2006	Art. 37, co. 1 (informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture)